

Liste di attesa


Regioni e ASL devono garantire il rispetto dei tempi di attesa stabiliti da:

- **Piano nazionale di governo delle liste di attesa**
- **Piani regionali**

Le Regioni possono migliorare gli standard previsti nel Piano nazionale.

Prestazioni garantite

Il Piano nazionale stabilisce un ambito di garanzia dei tempi massimi di attesa per **58** prestazioni:



Nella prescrizione il medico deve indicare: classe di priorità, prima visita o prestazione strumentale, quesito diagnostico.

➔ Le Regioni e le Aziende sanitarie devono pubblicare on line i tempi di attesa.

Tempi massimi di attesa

● PRESTAZIONI AMBULATORIALI

In caso di **prima visita o prestazione strumentale**, le classi di priorità che il medico deve indicare sulla ricetta per individuare i tempi massimi di attesa sono:



ESCLUSE le prestazioni di controllo e di screening.

● PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO

In caso la prestazione si riferisca a **ricovero programmato**, le classi di priorità sono:



Il cittadino ha diritto di chiedere alla Direzione sanitaria della struttura presso cui è in lista di attesa la propria **posizione** nell'Agenda di prenotazione dei ricoveri.

Liste di attesa bloccate



E' vietato sospendere la prenotazione delle prestazioni sanitarie.

Le liste di attesa bloccate o agende chiuse sono vietate dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 282.

Tumori e malattie cardiovascolari



Le Regioni e le Province Autonome definiscono specifici percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) per le malattie

- **oncologiche**
- **cardiovascolari**

che prevedono:

30 GIORNI COME TEMPO MASSIMO PER LA FASE DIAGNOSTICA

30 GIORNI per L'INIZIO DELLA TERAPIA, DAL MOMENTO DELL'INDICAZIONE CLINICA

PER INFORMAZIONI chiama il numero di pubblica utilità

